

**EXTRACT OF THE JUDGEMENT ON AN APPEAL IN THE PENAL TRIBUNAL
OF PISTOIA
(5.6.1964)**

The Penal Tribunal of Pistoia in single session, composed of the Magistrates: Dr. Mario Ciantelli, President; Dr. Umberto Stoppoloni, Judge; Dr. Giovanni Ponzetta, Judge, has handed down the following judgement in the appeal case against Paternò-Castello Francesco-Mario, son of the late Roberto and of Paternò Castello Eleanora, born in Catania on 20.6.1913 - *OMISSIS* -; accused of an infringement of Article 81 of the Penal Code and of Article 8 of the Law number 178 of 3.3.1951 by having with criminal intent conferred honorific titles and also false and at the same time invalid titles of nobility. - *OMISSIS* - The charge was brought at Montecatini Terme on 14.7.1958. Aggravated by recurrence (Article 99 of the Penal Code). An Appeal was lodged against the judgement of the Court of Monsummano Terme dated 29.5.1962, by which he was condemned to 4 months and 15 days imprisonment and to a fine of Lit. 220'000 - *OMISSIS* - Resultant in the public verbal proceedings held today in proper manner. *OMISSIS*

In an opportune appeal the accused has contested the above-mentioned judgement; requesting to be acquitted because the deed does not constitute a crime, - *OMISSIS* - During the opening stage of the hearing of the Appeal the appellant produced various documents in an endeavour to demonstrate the legitimacy of the honorific titles distributed by him - *OMISSIS* - The Tribunal observed: the charge which is contested by the accused proceeds on the basis that honours distributed by the Paternò may be false or illegitimate; as for being false there exists no evidence, in as much as the same accused has admitted to having bestowed it on his initiative and by reason of having retained in his power this legitimate faculty. It is, therefore, a matter of establishing whether such a legitimacy exists, because, if it is found to be so, the granting of the above-mentioned honours would not constitute a violation of Article 7 of the Law number 178 of 3.3.1951.

Truly it should be noted that according to the terms of Articles 7 and 8 of the said Law, while the conferring of honours, decorations and chivalrous distinctions is forbidden to organisations, associations and private individuals and the practice is to be punished, be it in whatever form or manner in which it is carried out, the conferring and acceptance of honours is sometimes permitted to Italian citizens when conferred by non-national orders, or by foreign states, and this practice is only forbidden in so far as it lacks the authorisation of the President of the Republic as proposed to him by the Minister of Foreign Affairs.

Without the application of such an interpretation, the terms in question should remain without significance because the mention of non-national orders, in connection with the possibility that the practice of the relative concessions may be authorised, necessarily signifies that the same concessions may exist and be accepted. Such an interpretation was confirmed by Parliament, with the result that the phrase "non-national orders" has been added to the original text of Article 7 and that the expression "cannot be accepted" has there been substituted with the other phrase "cannot be used in the territory of the Republic". In substance, with the terms in question the legislator has wished to forbid that various subjects be able to take the initiative to make themselves the distributors of honours and decorations without an effective pre-existent title or faculty; and moreover that such concessions should remain in the private ambit of the distinguished subject, unless he has permission to use it in public, without which these same concessions should remain matters inconsistent with the internal right of the State, which forbids such external manifestation

in order justly to safeguard the merits reserved and represented by the honours recognised by the State. In the course of the voluminous documentary evidence produced by the appellant it is established that Paternò Francesco Mario is the descendant of the House of Paternò Castello Guttadauro di Emmanuel; even without going over the past precedents, likewise demonstrated; an Ordinance of King Ferdinand II of the Kingdom of the Two Sicilies in the year 1853, of which is found mention in an order of 30th March of the Commander of the Province of Catania, recognises a special privilege granted to the said House, together with that granted by the Roman Pontiff and certain other associations in respect of the bestowal of honours, permitting the practice of the wearing of decorations without the need for Royal consent, with the exception of all those stemming from foreign orders. There having come to be various branches of the House, and as a result of a Royal invitation, various representatives of the family came together and recognised in the family pact of 1853 the entitlement of Don Mario Paternò to bestow honours; the present accused is the grandson directly descended from him and as such the heir and also legitimate possessor of the above-mentioned faculty, which embodies the *jus honorum*, an expression of the power of the House in respect of honours which it has preserved by family tradition and the denial of which has not been verified, that is to say the forced removal of the power. The Appeal therefore should be accepted -

OMISSIS -P.Q.M. The Tribunal, having noted Article 525 of the Penal Code in overturning the judgement of the Court of Monsummano Terme of the 29th May 1962 against which Francesco Mario Paternò Castello has appealed, acquits the same of the charge of an infringement of Article 8 of the Law number 178 of 3.3.1951, because the deed does not constitute a crime.

In Pistoia, today 5th June 1964.

Signed, the President : Ciantelli;

Judges: Ponzetta and Stoppoloni.

Clerk of the Court: Palamidessi.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Penale di Pistoia (Sez. Unica)

Composto dai magistrati:

Dr. Mario Ciantelli Presidente

Umberto Stoppoloni Giudice

Giovanni Ponzetta

pronunciato la seguente

SENTENZA

la causa penale in grado di appello

contro

PATERNO CASTELLO Francesco Maria, fu Roberto e Paterno Castello Eleonora, nato il 20.6.1913 a Catania, attualmente domiciliato in Brunate, presso l'Albergo Alpino, Via Scalini; libero contumace; anzi elett. dom/ to presso avv. Antonio Pensavalle di Catania;
IMPUTATO

del reato p.e p. dagli artt: 81 cpv. 640, 56, 640 C.P.

perchè, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso,

inducendo in errore mediante artifici e raggiri

Dami Arpino ed in concorso di questi anche Mariotti

Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro Guidi, Lorenzo,

Frosini Emilio, in quanto prometteva ed elargiva

come veri e propri titoli onorifici (civili e militari)

anche titoli noniliari falsi o comunque invalidi

destinati a Dami Arpino, Dami Metetra, Galligani Pietro

Guidi Lorenzo, Frosini Emilio e si procurava ingiusto

profitto in danni dei suddetti Dami Arpino, Mariotti

Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro, Guidi Lorenzo,

Frosini Emilio, ottenendo somme di vario importo

(ogni qual volta per oltre sulle 20.000 lire circa)

e compiva inoltre atti idonei diretti in modo non

equivoco a profittare in modo analogo in danno di

Bucci Gino e Magrini Carlo senza peraltro conseguire

in questi casi lo scopo prefisso (attesochè i suddetti

si sporsarono il denaro).

N. 135 Reg. Sen.

N. 119/62

SENTENZA

- 5 GIU 1964

in data



depositata in Cancelleria

22 LUG 1964

oggi

Il Cancelliere

Fatto avviso di che all'ar

articolo 151 Cod. P. P.

Il Cancelliere

b) del delitto p.e.p. dall'art. 81 C.P. e art. 8 della legge 3.3.51 n. 178 per avere conferito con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso i titoli di cui sopra, alle persone sopra indicate. Denunciato in Montecatini Terme il 14.7.1958. Aggravato della recidiva (art. 99 C.P.).

APPELLANTE

avverso la sentenza del Pretore di Monsumano Terme in data 29.5.62, con la quale fu condannato a mesi 4 e gg. 15 di recl. e alla multa di L. 220.000, per il reato di cui al capo b) della rubrica, ordinando la confisca dei titoli afferenti l'imputato e la pubblicazione; e fu assolto dal reato di cui al capo a) della rubrica per insufficienza di prove. In seguito all'odierno pubblico orale dibattimento tenuto secondo le norme di rito.

A seguito di indagini svolte dai Carabinieri di Montecatini, ai quali era pervenuta notizia della distribuzione di onoreficenze in favore di diverse persone, alcune delle quali avevano versato somme di denaro in relazione con tale concessione, che era avvenuta tramite Dami Arpino residente a Monsumano e Socco Giuseppe residente a Roma, si accertò che le onoreficenze erano conferite da Paterno Castello Francesco Maria.

Iniziatosi processo penale contestati i reati di truffa e di conferimento di onoreficenze vietate, i primi due vennero prosciolti per amnistia; il Paterno venne invece citato al giudizio avanti al Pretore di Monsumano Terme il quale con sentenza in data 29 maggio 1962 lo assolse dalla imputazione di truffa per insufficienza di prove e lo dichiarò colpevole della violazione continuata dell'art. 8 della Legge 3 marzo 1951 n. 178, condannandolo alla pena indicata in epigrafe.

Con tempestivo appello l'imputato ha impugnato la citata sentenza; chiedendo di essere assolto perché il fatto non costituisce reato della imputazione di cui al capo B) e con formula piena dalla imputazione di truffa.

Durante la fase preliminare del giudizio di appello l'appellante ha prodotto diversi documenti tendenti a dimostrare che il Paterno Castello Francesco Maria non ha mai concesso onoreficenze, decorazioni e distinzioni e conseguentemente la insussistenza del reato di truffa.

Osservando il Tribunale che l'imputazione contestata all'imputato parte dal presupposto che le onoreficenze distribuite dal Paterno fossero false o illegittime; quanto alla falsità non ne sussiste alcuna indicazione, in quanto lo stesso imputato ha riconosciuto di averle concesse di sua iniziativa ed in base ad un ritenuto suo potere o facoltà legittima.

Si tratta pertanto di accertare se tale legittimità sussista, perché nel caso positivo la concessione delle suddette onoreficenze non costituisce violazione dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951 n. 178. Invero deve rilevarsi che ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge suddetta, mentre è vietato il conferimento di onoreficenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche

da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso fattone in qualsiasi forma e modalità, sono invece leciti il conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italiani conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ne sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed essere accettate. Tale interpretazione trova nel resto conferma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "ordini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo dell'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è stata sostituita con l'altra "non possono usare" nel territorio della Repubblica".

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza averne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto insignito, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, senza la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta la manifestazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti riservati e rappresentati dalla onoreficenza riconosciute dallo Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa Paternò Castello Guttauro d'Emmanuel; anche senza risalire a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del ~~1800~~ la quale si trova menzione in ordine 30 marzo dell'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a ~~condizione~~ ~~di~~ ~~non~~ ~~avere~~ ~~bisogno~~ ~~dell'assenso~~ ~~reale~~ ~~dei~~ ~~poteri~~ ~~estranieri~~, senza ~~il~~ ~~bisogno~~ ~~dell'assenso~~ ~~reale~~.

Espondono infatti diversi atti del casato, ed a seguito di invito reale; i diversi rappresentanti familiari convennero di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo si verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso fattone in qualsiasi forma e modalità, sono invece leciti il conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italiani conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ne sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed essere accettate. Tale interpretazione trova del resto conferma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "ordini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo dell'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è stata sostituita con l'altra "non possono usare nel territorio della Repubblica".

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza averne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto designato, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, senza la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manifestazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti riservati e rappresentati dalla onoreficenza riconosciuta dallo Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paterno Mario Francesco è discendente della Casa Paterno Castello Guttadauro d'Emmanuel; anche senza risalire a precedenti anteriori, purc dimostrati; una ordinanza del Re Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del ~~v. n. n. n. n. n.~~ la quale si trova menzione in ordine 30 marzo dell'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, insieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a differenza di quelle attribuite ai diversi ordini stranieri, senza bisogno dell'assenso reale.

Il casato si è diviso in diversi rami del casato, ed è seguito di invito reale; i diversi rappresentanti familiari convennero di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paterno, con patto di famiglia del 1873; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale crede e legittimo possessore anche delle suddette facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

L'appello deve pertanto essere accolto, per quanto riguarda la concessione delle onorificenze, che non costituisca reato da parte di chi le concede avendone la potestà legittima.

Per quanto riguarda l'imputazione di truffa, non è stato dimostrato che la concessione delle onorificenze fosse conseguenza di relazioni particolari di merito o di prestazioni speciali, per cui rimane in dubbio che la concessione stessa fosse soltanto un mezzo per procurarsi qualche utile mediante i versamenti di somme diverse chieste od anche spontaneamente date da persone le quali si dimostrassero particolarmente sensibili e bramosi di possedere una decorazione pur senza conoscerne il significato e le origini.

In questa situazione ritiene il Collegio che l'assoluzione pronunciata dal Pretore per insufficienza di prove, pur con la variante di motivazione, debba essere confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 521 C.P.E. in riforma della sentenza del Pretore di Monsumano Terme del 29 maggio 1962 appellata da Paterna-Castello Francesco Maria, assolve il medesimo dalla imputazione di cui all'art. 311, 3° comma, n. 1° perché il fatto non costituisce reato. Conferma nel resto la appellata sentenza.

Il Presidente: *[Signature]*

[Signatures of judges]

- Notificato al condannato il 12.6.1964 -

Ricorso per Cassazione dell'imputato a cura dell'avvocato *[Signature]* presentato in cancelleria il 16 giugno 1964.

TRIBUNALE PISTOIA	Reg. Prov.	Copia rilasciata all'avv. <i>[Signature]</i>	TRIBUNALE PISTOIA
N. 382			BOLETTI 2
BOLLI - 8	L. 1600	per la autenticazione del Presidente in data 17-7-64	URGENZA
D.R. COPIA	680		BOLLETTI
CERT. COND.	400		TOTALE
URGENZA	2160		
COLLO q.	10		
TOTALE	L. 4820		

Copia rilasciata al Colonnello Altavani Giuseppe Ad. 26 AGO
 per conto del Mandante Salvatore Pata da *[Signature]* IL CANCELLIERE

Cassazione con onorificenze 18 gennaio 1964
 Distanza in materia di reati commessi in
 Pistoia e dintorni di Pistoia
 Tribunale di Pistoia

Cop
 PISTOI